

Serie Ordinaria n. 23 - Giovedì 06 giugno 2019

D.g.r. 3 giugno 2019 - n. XI/1714
Interventi strutturali di prevenzione del rischio sismico sugli edifici strategici e rilevanti, in attuazione dell'ordinanza del capo del dipartimento di protezione civile n. 532/2018 (art. 2, comma 1, lettera b) - Criteri per l'individuazione degli interventi prioritari nelle zone a maggior rischio sismico

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 «Codice della protezione civile» e, in particolare, l'art. 25, comma 1, ai sensi del quale, al verificarsi di eventi calamitosi, che per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, l'Autorità provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 «*Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica*», con cui sono stati approvati i criteri per l'individuazione delle zone sismiche e la formazione e aggiornamento degli elenchi di tali zone, di cui all'Allegato 1 all'ordinanza medesima;
- la propria deliberazione 7 novembre 2003, n. 14964 «*Disposizioni preliminari per l'attuazione dell'Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003*»;
- il decreto d.u.o. 22 maggio 2019 n. 7237 che aggiorna l'elenco delle tipologie degli edifici strategici e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile, nonché l'elenco delle tipologie degli edifici e delle opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
- il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, e, in particolare, l'articolo 11, con il quale viene istituito il Fondo per la prevenzione del rischio sismico, per il periodo 2010-2016;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 luglio 2018, n. 532 «*Attuazione dell'art. 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77*» (di seguito «OCDPC 532/2018»), che determina, per l'annualità 2016, le risorse, i requisiti e i criteri di utilizzo del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, nonché gli elenchi dei comuni che possono beneficiare dei contributi;

Visti, in particolare, dell'OCDPC 532/2018:

- l'articolo 2, comma 2, che stabilisce che i contributi provenienti dal Fondo in questione possono essere destinati ad interventi di prevenzione del rischio sismico, da realizzarsi nei comuni elencati nell'Allegato 7, nei quali l'accelerazione massima al suolo sia uguale o superiore a 0,125g;
- l'art. 2, comma 6, che indica la discrezionalità, per le Regioni destinatarie, nell'attivare o meno i contributi di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 2;
- l'art. 3, comma 2, che attribuisce alle regioni la gestione dei contributi;
- l'art. 10, comma 1, che affida alle Regioni la selezione degli interventi, secondo i programmi di cui all'art. 3, comma 3, della medesima OCDPC 532/2018, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 9 agosto 2018, con il quale sono state assegnate a Regione Lombardia risorse finanziarie pari ad € 812.824,05, di cui:

- € 721.159,25, per gli interventi di cui all'art. 2 comma 1, lettere b) e c), dell'OCDPC 532/2018, relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali, di proprietà pubblica, considerati strategici e fondamentali per le finalità di protezione civile durante gli eventi sismici, nonché agli edifici privati;
- € 91.664,80, per indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite di Emergenza, di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), della medesima Ordinanza;

Dato atto che:

- con decreto dirigenziale n. 14981 del 18 ottobre 2018, è stata accertata sul capitolo di entrata 4.0200.01.6806, sull'annualità 2018, la somma di € 812.824,05;
- con d.g.r. 5 novembre 2018, n. 718, è stato, tra l'altro, disposto l'incremento, di pari importo, della dotazione del capi-

tolo di entrata 4.0200.01.6806 e del collegato capitolo di spesa 11.01.203.6807;

Dato atto che i fondi per la copertura finanziaria delle risorse necessarie all'attuazione del programma di prevenzione di cui trattasi, pari ad € 812.824,05, confluiti nell'avanzo vincolato e certificati a rendiconto, troveranno copertura al competente capitolo di spesa 11.01.203.6807 «Contributi del fondo statale per il piano interventi e verifiche tecniche ai fini sismici» con successiva variazione di bilancio;

Ritenuto di dover determinare, in applicazione dell'OCDPC 532/2018, i criteri per la realizzazione degli interventi di prevenzione del rischio sismico sugli edifici strategici, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), dell'ordinanza medesima;

Ritenuto, quindi, di definire i seguenti criteri per l'individuazione degli interventi prioritari nelle zone a maggior rischio sismico:

- 1) ammettere a contributo, con il seguente ordine di priorità, gli interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 luglio 2018, n. 532, relativi ad edifici, strutture ed opere con finalità di protezione civile, che riguardino:
 - a) sedi di amministrazioni comunali, di proprietà delle stesse, ospitanti funzioni e attività connesse con la gestione delle emergenze, individuate dai piani di emergenza comunali;
 - b) edifici, strutture ed opere, di proprietà delle amministrazioni comunali, di interesse strategico, che assumono rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, o che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, come definiti dal richiamato decreto dirigenziale del 22 maggio 2019 n. 7237, che risultano individuati dai piani di emergenza comunali;
 - c) edifici strutture ed opere, di proprietà pubblica, di interesse strategico, che assumono rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, o che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, come definiti dal richiamato decreto dirigenziale del 22 maggio 2019 n. 7237, che risultano individuati dai piani di emergenza comunali;
 - d) edifici strutture ed opere di cui al precedente punto c), in comuni non compresi nell'allegato 7 dell'OCDPC 532/2018, purché dotati dell'indagine di microzonazione sismica sull'intero territorio comunale redatta sulla base degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008 e successive Linee guida integrative, unitamente all'analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 18 dell'OCDPC 532/2018, e di studi relativi alla risposta sismica locale, che permettano di individuare le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali del moto sismico e le zone suscettibili di instabilità;
- 2) favorire gli interventi, nell'ordine di priorità indicato al punto precedente, che garantiscano i requisiti sotto riportati, col seguente ordine di importanza:
 - ci sia coerenza tra i risultati della valutazione della vulnerabilità sismica iniziale e l'intervento proposto nel progetto definitivo/esecutivo delle opere strutturali, in linea con il raggiungimento degli indicatori e degli obiettivi di prevenzione del rischio sismico previsti dall'art. 9 dell'OCDPC 532/2018 e dalle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con d.m. 17 gennaio 2018 e relativa Circolare;
 - siano stati eseguiti gli studi di microzonazione sismica per l'intero territorio comunale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) dell'OCDPC 532/2018, redatti sulla base degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008 e successive Linee guida integrative, unitamente all'analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 18 dell'OCDPC 532/2018;
 - siano già stati assolti gli obblighi previsti dalla l.r. 33/2015 «Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche» e dalla d.g.r. 5001/2016 «Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015) e dal d.l. n. 32 del 18 aprir-

le 2019 «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;

- a parità di indicatori e di obiettivi di prevenzione del rischio sismico, sia stata presentata domanda per gli incentivi previsti dal Conto Termico - interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni;
- 3) far convergere le risorse finanziarie a disposizione, al fine di renderne efficace l'impiego, con il seguente criterio economico:
- sugli interventi prioritari di cui alle precedenti lettere a) e lettera d), se relativi a sedi di amministrazioni comunali, di proprietà delle stesse, ammettendo a finanziamento gli interventi per i quali è possibile assicurare un contributo non inferiore al 70% del contributo massimo erogabile, calcolato ai sensi degli articoli 10 e 12 dell'OCDPC 532/2018;
 - sui restanti interventi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), ammettendo a finanziamento gli interventi per i quali è possibile assicurare un contributo non inferiore al 50% del contributo massimo erogabile;

Ritenuto di non attivare, in considerazione dell'ammontare delle risorse assegnate, i contributi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera c), dell'OCDPC 532/2018, destinati agli interventi strutturali su edifici privati;

Ritenuto, inoltre, di demandare alla competente struttura regionale, ai sensi dell'art. 10 dell'OCDPC 532/2018, la selezione degli interventi ammessi a contributo;

Dato atto che eventuali economie di spesa saranno imputate al Fondo di prevenzione del rischio sismico dell'annualità successiva, ai sensi dell'art. 15 dell'OCDPC 532/2018;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di Organizzazione e Personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64, e la declinazione allo stesso nella missione 11 - Soccorso Civile, Ter. 11.1 - Sistema di protezione civile - risultato atteso 180 «Azioni di prevenzione del rischio sismico»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, concernenti gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

Ad unanimità dei voti, resi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. richiamato quanto sopra, che si intende interamente approvato e recepito, di approvare i criteri per l'individuazione degli interventi prioritari nelle zone a maggior rischio sismico descritti in premessa, e nello specifico:

- di ammettere a contributo gli interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 luglio 2018, n. 532, relativi ad edifici, strutture ed opere con finalità di protezione civile, con l'ordine di priorità di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui al punto 1. in premessa;
- di favorire gli interventi, nell'ordine di priorità indicato al punto 1. sopra richiamato, che garantiscano i requisiti come riportati al punto 2. in premessa;
- di far convergere le risorse finanziarie a disposizione, al fine di renderne efficace l'impiego, con il criterio economico indicato al punto 3. in premessa;

2. di non prevedere contributi relativamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), dell'OCDPC 532/2018;

3. di demandare alla competente struttura regionale, ai sensi dell'art. 10 dell'OCDPC 532/2018:

- la predisposizione della modulistica tecnica per la presentazione dei progetti;
- l'istruttoria dei progetti pervenuti;
- l'individuazione dei progetti e la definizione del programma degli interventi, indicando, altresì, modalità e tempi di attuazione, nel rispetto dell'Ordinanza medesima;

4. di stabilire che i fondi per la copertura finanziaria delle risorse necessarie all'attuazione del programma di prevenzione di

cui trattasi, pari ad € 812.824,05, confluiti nell'avanzo vincolato e certificati a rendiconto, troveranno copertura al competente capitolo di spesa 11.01.203.6807 «Contributi del fondo statale per il piano interventi e verifiche tecniche ai fini sismici» con successiva variazione di bilancio;

5. di demandare al dirigente competente della D.G. Territorio e Protezione Civile, sulla base di quanto sopra indicato, l'adozione degli atti necessari all'erogazione dei finanziamenti, come previsto dalla l.r. 34/78, nell'osservanza degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, concernenti gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

6. di dare atto che eventuali economie di spesa saranno imputate al Fondo di prevenzione del rischio sismico dell'annualità successiva, ai sensi dell'art. 15 dell'OCDPC 532/2018;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

8. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento, in applicazione dell'articolo 26 del decreto legislativo 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini